

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 1 di 9

## 1. GENERALITA'

### 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capitolato Speciale Sicurezza costituisce parte integrante del contratto che il Committente emette per la conferma a ditte e/o Lavoratori autonomi dell'esecuzione di lavori oggetto del contratto. Questa procedura trova applicazione sia per appalti ricadenti nell'applicazione dell'art. 26 d.lgs. 81/08 sia per gli appalti che per le loro caratteristiche esecutive rientrano nel Titolo IV del D.Lgs n° 81/08.

### 1.2 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

Il Committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.

La politica della società, definita dal datore di lavoro, pone la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Ai fini di tale obiettivo devono essere predisposte ed attuate le misure necessarie per la sicurezza e la salute delle persone nel rispetto della normativa vigente.


L'indirizzo generale che viene seguito nell'ambito dell'esercizio dell'impresa (e che quindi va rispettato nella gestione dei lavori appaltati) è quello di prevenire ogni possibile situazione contraria alla sicurezza.

Pertanto, nello svolgimento di tutte le attività aziendali (comprese quelle appaltate) che hanno o possono avere influenza sulla sicurezza, debbono essere adottati criteri di scelta e modalità gestionali ed operative che, in termini economici, organizzativi, tecnici e tecnologici siano funzionali agli obiettivi di sicurezza.

Tale approccio, che si estende ai vari momenti del processo realizzativo, si articola pertanto nei seguenti provvedimenti principali:

- pianificazione e messa a disposizione delle risorse necessarie;
- pianificazione e attuazione delle misure di sicurezza necessarie;
- assunzione di scelte tecnologiche e progettuali adeguate;
- scelta e approvvigionamento di materiali, mezzi e servizi idonei;
- formazione del personale;
- svolgimento delle attività di coordinamento, informative e di controllo necessarie.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'appaltatore, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'ordine dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale e nel rispetto della politica di sicurezza aziendale su esposta.

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 2 di 9

### 1.3 SICUREZZA E CONFORMITA' TECNICA DELLE OPERE COMMISSIONATE

L'appaltatore e/o l'impresa esecutrice si impegna ad effettuare ed a consegnare al Committente le opere ultimate in condizioni di rispondenza alle norme di sicurezza.

I costi ed i compensi che ne derivano sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.

### 1.4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLE LAVORAZIONI

Rientra tra gli oneri dell'appaltatore e/o impresa affidatarie l'organizzazione delle aree di lavoro o del cantiere, la sua conduzione e la direzione dei lavori oggetto del contratto.

Il personale dipendente che l'appaltatore adibirà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dai lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal contratto o di volta in volta concordati con il Committente.

### 1.5 DEFINIZIONI DEL CANTIERE (Titolo IV del D.Lgs. 81/08)

Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato Cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' ALLEGATO X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

<p><i>Allegato X del D.Lgs 81/08 e s.m.i.</i></p> <p>ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.</li> <li>2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.</li> </ol>
--

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Responsabile dei Lavori (RL): soggetto che può essere incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 3 di 9

Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell'Opera, di seguito denominato Coordinatore per la Progettazione: soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

Coordinatore in Materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera, di seguito denominato Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori: soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Impresa Affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Impresa Esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Idoneità Tecnico-Professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

## 1.6 AUTONOMIA DELL'APPALTATORE e DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

Le opere previste dal contratto saranno realizzate dall'appaltatore e dall'Impresa Affidataria con propria **organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti** del Committente

## 1.7 FACOLTA' DI CONTROLLO DEL COMMITTENTE

Il Committente si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile, di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori, anche per quanto attiene il rispetto delle clausole contenute nel presente documento.

## 1.8 SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza da parte dell'appaltatore, il Committente **(anche attraverso le figure preposte del caso)** potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Questo senza che il Committente debba riconoscere alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

Il Committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che contravenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure e i regolamenti.

## 2. CONOSCENZA DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 4 di 9

## 2.1 SOPRALLUOGO CONGIUNTO ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Se ritenuto necessario **dall'appaltatore / Impresa Affidataria**, l'appaltatore e/o l'Impresa Esecutrice si impegna già in fase di offerta ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi le lavorazioni in contraddittorio con un delegato tecnico della Committente, al fine di verificare mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di renderne edotti i propri lavoratori.

L'appaltatore e/o l'Impresa Affidataria, nel caso in cui non ritenga opportuno l'effettuazione del sopralluogo nell'area oggetto del contratto, dichiara altresì di aver tenuto conto, a tutti gli effetti, dell'entità e degli scopi in appalto e di tutte le circostanze, i dati e gli elementi che, comunque, possano avere influenza sulla loro esecuzione, per cui, nella formulazione della propria offerta, terrà conto di tutto quanto sopra evidenziato.

## 2.2 VERBALE DI SOPRALLUOGO AD INIZIO LAVORI

La riunione di coordinamento che precede l'inizio dei lavori in ambito art. 26 d.lgs. 81/08 avverrà tra un rappresentante del Committente e l'appaltatore.

La riunione di coordinamento porterà alla stesura del verbale riunione di cooperazione e coordinamento tra Committente, imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dal quale risulterà la necessità o meno della consegna di apposito benestare in funzione del tipo di lavorazione richiesta.

Per gli appalti che per le loro caratteristiche esecutive rientrano nel Titolo IV del D.Lgs n° 81/08 sarà cura delle figure preposte nominate dal Committente il coordinamento per l'inizio delle attività e l'esecuzione delle stesse.

## 3. QUALIFICA TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE E/O LAVORATORI AUTONOMI

L'impresе appaltatrici e/o lavoratori autonomi per attività in regime di art. 26 d.lgs. 81/08 dovrà qualificarsi e qualificare il proprio personale attraverso appositi strumenti in uso dal Committente, fornendo la documentazione richiesta.

Solo a qualifica avvenuta da parte del Committente, l'impresе appaltatrici e/o lavoratori autonomi possono iniziare i lavori. Il permesso di inizio lavori non sarà accordato fino a completa fornitura della documentazione richiesta e senza consenso positivo del Committente.

In caso di subappalto, l'Impresа appaltatrice e/o lavoratori autonomi deve chiedere il permesso di subappalto al Committente. Al consenso dello stesso, l'impresа appaltatrice e/o lavoratori autonomi dovranno fornire al Committente la documentazione pertinente richiesta e da loro validata positivamente. Questo passaggio è ritenuto cruciale dal Committente nei confronti dell'appaltatore perché, anche in caso di urgenza, l'appaltatore e i suoi subappaltatori potranno intervenire con celerità.

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 5 di 9

Per gli appalti che per le loro caratteristiche esecutive rientrano nel Titolo IV del D.Lgs n° 81/08 l'Impresa Affidataria del contratto con il Committente verrà qualificata secondo quanto previsto dall'art. 90 d.lgs 81/08.

### 3.1 NOMINATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'appaltatore dovrà comunicare al Committente prima dell'inizio delle lavorazioni i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle opere oggetto del contratto attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Committente.

L'ingresso nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto verrà consentito solo al personale per cui sarà stato esibito quanto sopra indicato.

### 3.2 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dell'appaltatore/subappaltatore dovrà essere costantemente munito della tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, esposta in maniera ben visibile.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto e se già all'interno dello stesso verrà allontanato.

### 3.3 VARIAZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà preventivamente comunicare al Committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

### 3.4 IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE PER "CANTIERE" (Titolo IV del D.Lgs. 81/08)

In merito alla qualifica da effettuarsi per i lavori in cantieri temporanei e mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'ALLEGATO X è necessario applicare quanto previsto dall'allegato XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Le imprese affidatarie dovranno indicare al Committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'Impresa Affidataria).

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al Committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 6 di 9

- c) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

#### **4. GESTIONE DELLE IMPRESE E DELLE INTERFERENZE**

##### **4.1 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENTE**

Per quanto concerne la gestione delle potenziali interferenze presenti nell'esecuzione delle attività dell'impresa appaltatrice e/o lavoratore autonomo, il Committente ha adottato uno strumento di scambio di informazioni.

L'impresa appaltatrice e/o lavoratore autonomo è tenuto alla presa visione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro del Committente dall'apposita sezione del DUVRI informativa rischi Committente. Il Committente provvederà all'elaborazione della sezione gestione dei rischi interferenti tra Committente e appaltatore dopo consultazione del POS / DVR specifico dell'attività oggetto del contratto.

L'impresa appaltatrice e/o lavoratore autonomo è tenuto ad attenersi a quanto prescritto nel DUVRI. Ogni variazione delle condizioni di rischio specifico (nuovo o variazione) e/o di interferenze e relativa gestione motivati da modifiche delle modalità di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, il Committente provvederà ad integrare il DUVRI.

##### **4.2 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE (Titolo IV del D.Lgs. 81/08)**

Per quanto concerne la gestione dei lavori così come definiti nell'art. 89, nel caso sia incaricato il RL, vengono gestiti come di seguito esplicitato.

Il RL, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il RL, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione (visiona) il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori redatto dal Coordinatore per la Progettazione.

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 7 di 9

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici (che concorrono alla realizzazione di un'opera specifica), anche non contemporaneamente, il RL, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la Progettazione. Inoltre prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Questo si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Sempre il RL comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il RL, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, provvede a:

- a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII del Dlgs 81/08 e s.m.i. (vedasi quanto sopra esplicitato).
- b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione dei due punti precedenti. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il Cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente

## **5 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE**

### **5.1 IMPOSIZIONE DEL RISPETTO DELLE NORME**

L'appaltatore dovrà attuare nei confronti dei propri lavoratori tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. In particolare, imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

### **5.2 RISPETTO DEI REGOLAMENTI**

L'appaltatore dovrà osservare e fare osservare dal suo personale o da eventuali suoi subappaltatori tutte le norme interne, le procedure relative all'antincendio, all'allontanamento rapido dei lavoratori ed i regolamenti vigenti all'interno dell'impianto del Committente dei quali verrà idoneamente informato. Il personale dell'appaltatore non dovrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dall'area assegnata senza un giustificato motivo. Il personale dell'appaltatore e/o eventuali suoi subappaltatori, saranno esclusi da responsabilità derivanti dall'allontanamento dal posto di lavoro, nel caso in cui si generi un

	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 8 di 9

rischio, derivante da una situazione, che non abbia nessun collegamento con lo svolgimento dell'attività lavorativa, ed in cui l'agente non abbia posto in essere nessuna condizione per verificarlo, come le ipotesi di forza maggiore o caso fortuito (nubifragio, un fulmine che possa provocare lesioni).

## 6 MACCHINE ED ATTREZZATURE

### 6.1 DIVIETO DI CESSIONE DI ATTREZZATURE DEL COMMITTENTE

Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto, dovranno essere conferite dall'appaltatore.

E' fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature del Committente.

In via del tutto eccezionale, ove quanto previsto nel punto precedente non fosse materialmente possibile, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione del Committente

Nei suddetti casi, all'atto del sopralluogo di inizio lavoro, il Committente può concedere in uso le attrezzature, le macchine all'impresa appaltatrice e/o lavoratore autonomo. Per le attrezzature e le macchine in questione, il Committente al momento della consegna garantisce il perfetto stato di efficienza, la conformità alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e l'idonea all'uso cui è destinata. All'atto della presa in consegna delle macchine, dell'attrezzatura o di quant'altro ceduto, l'appaltatore, unitamente ad un rappresentante del Committente, dovrà verificare il perfetto stato di funzionamento, lo stato di sicurezza e lo stato di manutenzione, assumendosi da quel momento ogni responsabilità connessa all'uso ed al controllo periodico dell'efficienza dello stesso. L'appaltatore dovrà garantire inoltre al Committente che tale attrezzatura o macchina quant'altro ceduto verrà utilizzata da solo personale formato ed addestrato per l'uso.

La consegna verrà attestata nell'apposito verbale di inizio lavori che andrà sottoscritto dal responsabile dell'appaltatore e dal rappresentante del Committente.

### 6.2 STATO DELLE MACCHINE DELL'APPALTATORE

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 **"Titolo III Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro"**.

I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'appaltatore.

## 7 INFORTUNI O INCIDENTI

In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell'appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle



	CAPITOLATO SPECIALE SICUREZZA (Rev.01)	
		Data 23/06/2021
		Pag. 9 di 9

norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il rappresentante del Committente e metterlo in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Data, .....

**L' Impresa Appaltatrice**

.....